

Con il termine **whistleblowing** s'intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto "segnalante" (in inglese "whistleblower") di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno dell'ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

Si parla di whistleblowing "interno" quando la **segnalazione** viene fatta da un dipendente dell'azienda per tramite di **canali di segnalazione interni all'azienda**.

Questi strumenti hanno allo scopo di garantire una via di comunicazione a tutti coloro che sono a conoscenza di illeciti o atti non etici avvenuti all'interno dell'organizzazione.



Quando la denuncia viene fatta pubblicamente, ad esempio all'autorità giudiziaria o alla stampa, si parla di whistleblowing di tipo "esterno". Spesso questa forma viene scelta da coloro i quali non ripongono sufficiente fiducia nei confronti della propria organizzazione o che non considerano adeguati i **sistemi e/o le procedure interne** di gestione dei casi.

Indipendentemente dalla modalità tramite la quale la segnalazione è stata effettuata, per poter essere considerata a tutti gli effetti una segnalazione di "whistleblowing" la denuncia deve riguardare degli illeciti disciplinati dal diritto nazionale o europeo. Tuttavia, le singole policy e procedure aziendali possono allargare lo spettro di casistiche attinenti, arrivando a coprire comportamenti non etici o non conformi al **Codice di condotta**.

Ovviamente va tenuto in considerazione che il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto da una qualunque "lamentela", la quale è invece di solito legata ad una questione di interesse personale.

Gli scenari sono tanti e diversi, ma molto spesso le segnalazioni interessano questi ambiti:

- Corruzione
- Discriminazione e molestie sul posto di lavoro
- Violazioni della legge e reati penali
- Violazioni dei diritti umani
- Corruttibilità attiva e passiva
- Mala amministrazione o mala gestione
- Insider trading

 <p>CERAGIOLI COSTRUZIONI ceragiolicostruzioni.it</p>	<p>WHISTLEBLOWING</p>	<p>Allegato 1</p>
---	------------------------------	-------------------

- Uso improprio dei dati

Queste azioni possono celare rischi e conseguenze di proporzioni diverse per i dipendenti, le aziende o interi Paesi. È quindi fondamentale che i comportamenti non etici vengano portati alla luce, per impedire che singole persone e aziende si arricchiscano illecitamente o commettano altri crimini senza alcuna conseguenza penale.



La Direttiva **vieta ritorsioni dirette o indirette** come licenziamenti, demansionamenti e altre discriminazioni nei confronti di dipendenti ed ex dipendenti e di altre figure quali candidati, persone vicine ai segnalanti e giornalisti. La protezione si applica solo alle segnalazioni di irregolarità relative al diritto comunitario, quali frodi fiscali, riciclaggio o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati.

Il segnalante può scegliere di segnalare un illecito all'interno dell'azienda o direttamente all'autorità di vigilanza competente. Infatti nel caso in cui la segnalazione non venga presa in carico internamente, o se il segnalante ha motivo di ritenere che il fatto abbia un impatto sull'interesse pubblico, può scegliere di rivolgersi direttamente alle autorità competenti. **In tutti questi casi i segnalanti sono protetti.**

Camaiore, li 22.01.2023


CERAGIOLI COSTRUZIONI Via Provinciale, 231
 55041 Camaiore (LU)
 S.R.L. a Socio Unico Tel. 0584 951549
 Partita IVA e Codice Fiscale: 02483330466
 Fax 0584 1785397
 www.ceragiolicostruzioni.it